

Il Segretario  
Il Direttore Generale  
*Antonio Sutti*

IL PRESIDENTE  
*Giampiero Leombroni*



**ARAP**  
Societa' Regionale Attivita' Produttive

Verbale n. 189 della riunione del C.d.A. del 16 LUG. 2018

OGGETTO:

**U.T. n.2 del Sangro - ratifica atto di intesa tra la Provincia di Chieti e l'ARAP ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP e per la modifica dell'art.13 commi 1° e 2° delle NTA del PRT dell'ASI Sangro -**

**Giampiero Leombroni** – Presidente



A

**Carmen Ranalli** – Membro C.d.A.



A

**Giuseppe Savini** – Membro C.d.A.



A

Assiste il Revisore Legale:

**Francesca Specchio**



A

Funge da Segretario: il Direttore Generale **Antonio Sutti**

La presente delibera è stata affissa all'albo degli avvisi al pubblico della sede dell'Ente /Unità Territoriale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ Il Segretario

**VISTA** la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;

**VISTO** l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpati nell'ARAP - Azienda Regionale per le Attività Produttive;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.45 del 06/12/2016, con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'ARAP;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**SENTITA** la relazione del Presidente relativa all'oggetto e di seguito riportata, che riferisce anche quanto rappresentato a riguardo dal competente Ufficio dell'Arap;

**VISTO** l'atto denominato "*verbale del tavolo tecnico per la formalizzazione di una proposta di intesa tra la Provincia di Chieti e l'ARAP -Azienda Regionale delle Attività Produttive- ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP e per la modifica dell'art.16 commi 2° e 3° delle NTA del PRT dell'ASI Sangro*", sottoscritto dai competenti Funzionari della Provincia e dell'ARAP in data 10/07/2018, vistato dal Presidente della Provincia e dal Presidente dell'ARAP, nonché allegato in copia al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, e che si intende qui integralmente riportato e trascritto;

**EVIDENZIATO** che il suddetto atto allegato propone, in sintesi, quanto segue:

- ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP approvato con delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007, i commi 1° e 2° dell'art.16 delle NTA del vigente PRT dell'ASI Sangro vengono modificati ed unificati, per quanto riguarda il rapporto di copertura massimo del 50% fin dall'iniziale insediamento nei lotti a destinazione industriale, fermo restando gli altri parametri edilizi ed urbanisti dello stesso PRT e/o le prescrizioni delle altre disposizioni regolamentari o legislative.
- l'effetto immediato del atto stesso è subordinato alla relativa ratifica da parte dei rispettivi organi competenti, e precisamente con adozione del decreto del Presidente della Provincia di Chieti e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP; a seguito dell'adozione di detti provvedimenti, l'ARAP comunicherà ai Comuni interessati, per quanto di competenza, l'effetto immediato dell'atto stesso;

**RITENUTO** di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito nel presente provvedimento;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Arap, per quanto di competenza;

## DELIBERA

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta, in particolare per quanto riguarda le motivazioni di questa stessa deliberazione;
2. **di ratificare**, per quanto di competenza e per le ragioni indicate nella premessa del presente provvedimento, l'atto denominato "*verbale del tavolo tecnico per la formalizzazione di una proposta di intesa tra la Provincia di Chieti e l'ARAP -Azienda Regionale delle Attività Produttive- ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP e per la modifica dell'art.16 commi 2° e 3° delle NTA del PRT dell'ASI Sangro*", sottoscritto

dai competenti Funzionari della Provincia e dell'ARAP in data 10/07/2018, vistato dal Presidente della Provincia e dal Presidente dell'ARAP, nonché allegato in copia al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, e che si intende qui integralmente riportato e trascritto;

3. **di convenire** pertanto che (ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP approvato con delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007) i commi 1° e 2° dell'art.16 delle NTA del vigente PRT dell'ASI Sangro vengono modificati ed unificati, per quanto riguarda il rapporto di copertura massimo del 50% fin dall'iniziale insediamento nei lotti a destinazione industriale, fermo restando gli altri parametri edilizi ed urbanisti dello stesso PRT e le prescrizioni delle altre disposizioni regolamentari o legislative vigenti in materia, come da suddetto atto allegato al presente provvedimento;
4. **di dare atto** che l'effetto immediato della suddetta modifica dell'art.16 commi 2° e 3° delle NTA del PRT dell'ASI Sangro è subordinata alla ratifica del suddetto allegato da parte del Presidente della Provincia di Chieti, mediante adozione di proprio relativo decreto; che, a seguito dell'adozione di detto decreto del Presidente della Provincia, l'ARAP comunicherà ai Comuni interessati l'effetto immediato della suddetta modifica;
5. **di dare atto** che l'Ufficio competente di quest'Ente risulta autorizzato ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per quanto di propria competenza;
7. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione all'albo degli avvisi al pubblico della sede legale dell'ARAP per quindici giorni.

Allegati: "*verbale del tavolo tecnico per la formalizzazione di una proposta di intesa tra la Provincia di Chieti e l'ARAP -Azienda Regionale delle Attività Produttive- ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP e per la modifica dell'art.16 commi 2° e 3° delle NTA del PRT dell'ASI Sangro*".

CHE inoltre il suddetto PTCP, tra i propri indirizzi e contenuti, prevede condizioni di sostenibilità ai processi di trasformazione insediativa, tendendo a minimizzare le possibili forme di impatto dei processi di trasformazione dell'uso dei suoli e delle risorse territoriali, nella logica di un pieno ed equilibrato utilizzo delle reti insediative/infrastrutturali, in coerenza con i parametri e i criteri di sostenibilità urbanistica-ambientale e morfologici-insediativi di cui agli art.li 27, 28, 29 e 30 delle relative NTA (razionalità ed economicità al processo di urbanizzazione, nonché tutela della qualità dell'aria e delle acque; superamento della tendenza dispersiva del processo insediativo, miglioramento dell'utilizzo razionale delle reti infrastrutturali, uso equilibrato dell'impianto urbano, localizzazione nel tessuto esistente, forma insediativa compatta, limitazione al massimo del consumo dei suoli e dei costi di infrastrutturazione, rispetto dell'andamento morfologico del suolo, della trama fondiaria e della struttura urbana esistente);

CHE il suddetto PRT produce (ex art.51 del DPR n. 218/1978) gli stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento (di cui agli art.li 5 e 6 della Legge n.1150/1942) con durata e vigore a tempo indeterminato;

CHE il suddetto PRT costituisce sia strumento territoriale di settore (che coordina e disciplina la localizzazione degli insediamenti industriali-produttivi nell'intera ASI del Sangro, rappresentata dai territori di tutti i Comuni componenti l'ex Consorzio per lo sviluppo industriale/attuale U.T. del Sangro) sia strumento urbanistico esecutivo (che regola l'assetto insediativo-infrastrutturale di dettaglio degli agglomerati produttivi e l'edificazione degli stabilimenti industriali);

CHE il PTAP della Provincia di Chieti (approvato con Delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007) conferma l'efficacia diretta del suddetto PRT ed ha, in particolare, quale campo di applicazione, il sistema degli agglomerati di competenza di quest'Ente/ex Consorzio;

CHE il suddetto PTAP dispone (all'art.14 delle relative NTA) che l'ARAP (detti ex Consorzi) partecipa attivamente alle politiche di riassetto e sviluppo delle attività produttive nell'intero territorio provinciale, nonché (all'art.17) ai relativi processi di copianificazione;

CHE il suddetto PTAP dispone altresì (all'art.15 comma 2°) che in sede attuativa, d'intesa tra Provincia ed ARAP (ex Consorzi), è consentito procedere, senza ricorrere a procedure di variante, a modificazioni delle zonizzazioni e delle norme che non alterino l'impianto complessivo, i pesi dimensionali e l'equilibrio sostanziale degli usi insediabili negli agglomerati;

CHE, in attuazione delle previsioni territoriali del suddetto PTAP, detto ex Consorzio ha provveduto (con Delibera CdA n.109 del 15/03/2007) ad adottare il proprio piano urbanistico esecutivo di Aggiornamento e Razionalizzazione del PRT dell'ASI Sangro;

#### DATO ATTO

CHE l'art.16 comma 1° delle NTA del suddetto vigente PRT prescrive, per i lotti industriali, il rapporto di copertura massimo del 40%;

CHE il successivo comma 2° dell'art.16 delle stesse NTA prescrive che il suddetto rapporto di copertura, dopo un periodo di insediamento, può aumentare fino al massimo del 50%;

CHE la suddetta prescrizione del rapporto di copertura iniziale massimo del 40% rappresenta un vincolo eccessivo ed una criticità importante per l'ottimizzazione degli insediamenti industriali innovativi, sia in termini di funzionalità-logistica-economicità-sostenibilità, sia in termini del principio di risparmio dell'utilizzo di suolo, nel rispetto degli altri parametri edilizi ed urbanistici del PRT dell'ASI Sangro;

CHE gli altri PRT ASI della Provincia di Chieti (Vastese e Chieti-Pescara) prevedono il suddetto rapporto di copertura massimo addirittura fino al 60% (come pure il PRT ASI della Provincia di Teramo ed il PRT NSI di Avezzano);

#### CONSIDERATO

CHE quindi il rapporto di copertura massimo iniziale del 50%, non incide sull'assetto territoriale complessivo degli agglomerati industriali disciplinati dal PRT, e che anzi consente l'ottimizzazione degli insediamenti produttivi, sia in termini di funzionalità-logistica-economicità-sostenibilità, sia in termini di risparmio dell'utilizzo di suolo, nel rispetto degli altri parametri edilizi ed urbanistici del PRT stesso;

CHE inoltre la previsione del rapporto di copertura massimo iniziale del 50% risulta coerente e compatibile con gli indirizzi ed i contenuti del suddetto PTCP (minimizzare le possibili forme di impatto dei processi di trasformazione dell'uso dei suoli e delle risorse territoriali, pieno ed equilibrato utilizzo delle reti insediative/infrastrutturali, razionalità ed economicità al processo di urbanizzazione, superamento della tendenza dispersiva del processo insediativo, localizzazione nel tessuto esistente, forma insediativa compatta, limitazione al massimo del consumo dei suoli e dei costi di infrastrutturazione);

CHE pertanto è assolutamente opportuno procedere, con il presente atto, alla formalizzazione di una proposta d'intesa, tra Provincia ed ARAP, ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP, per la modifica dell'art.16 commi 1° e 2° delle NTA del PRT dell'ASI Sangro, per quanto riguarda la previsione del rapporto di copertura massimo del 50% fin dall'iniziale insediamento nei lotti a destinazione industriale, fermo restando gli altri parametri edilizi ed urbanistici del PRT e/o le prescrizioni delle altre disposizioni regolamentari o legislative vigenti;

tutto quanto sopra premesso, richiamato, riportato e considerato, tra la Provincia di Chieti e l'ARAP - AZIENDA REGIONALE delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE, si conviene quanto segue:

#### ART.1

La premessa risulta parte integrante e sostanziale della presente intesa.

#### ART.2

Ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007, i commi 1° e 2° dell'art.16 delle NTA del vigente PRT dell'ASI Sangro vengono modificati ed unificati, per quanto riguarda il rapporto di copertura massimo del 50% fin dall'iniziale insediamento nei lotti a destinazione industriale, fermo restando gli altri parametri edilizi ed urbanistici dello stesso PRT e/o le prescrizioni delle altre disposizioni regolamentari o legislative.

#### ART.3

L'effetto immediato del presente atto è subordinato alla relativa ratifica da parte dei rispettivi organi competenti, e precisamente con adozione del Decreto del Presidente della Provincia di Chieti e della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP. A seguito dell'adozione di detti provvedimenti, l'ARAP comunicherà ai Comuni interessati, per quanto di competenza, l'effetto immediato del presente atto.

**VERBALE DEL TAVOLO TECNICO**

Villanova di Cepagatti, li 10/07/2018

Per la Provincia di Chieti

arch. Margherita Fellegara

dott. Francesco Tarricone

Per l'ARAP

ing. Paolo Spinelli

arch. Ugo Esposito



Visto  
Il Presidente della Provincia  
Mario Pupillo

Visto  
Il Presidente dell'ARAP  
Giampiero Leombroni



**PER LA FORMALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA DI INTESA tra la  
PROVINCIA DI CHIETI e l'ARAP - AZIENDA REGIONALE delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP  
e per la modifica dell'art.16 commi 1° e 2° delle NTA del PRT dell'ASI Sangro**

L'anno 2018 nel mese di luglio (07), il giorno dieci (10) e presso la sede dell'ARAP sita in Villanova di Cepagatti (Pe) si sono riuniti i sottoscritti funzionari/tecnici, al fine di procedere alla formalizzazione di una proposta d'intesa, ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP, per la modifica dell'art.16 commi 1° e 2° delle NTA del PRT dell'ex ASI Sangro, facendo seguito al Verbale della riunione del 27/09/2017 ed alle successive intese tra i referenti della Provincia di Chieti e dell'ARAP, nonché al Protocollo d'Intesa generale in materia sottoscritto il 20/04/2017 tra la Provincia di Chieti e l'ARAP:

- arch. Margherita Fellegara (Responsabile Servizio Urbanistica e P.T.) e arch. Valerio Ursini (Funzionario) per la Provincia di Chieti;
- ing. Paolo Spinelli (Responsabile Servizio Urbanistica-Assegnazioni) e arch. Ugo Esposito (Funzionario) per l'ARAP;

**PREMESSO**

**CHE** la L.R. n.23/2011 e s.m.i. ha disposto il riordino delle funzioni in materia di aree produttive e, in particolare, l'istituzione dell'ARAP (Azienda Regionale delle Attività Produttive), mediante fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Sangro, di Avezzano, di L'Aquila, di Sulmona, della Provincia di Teramo e del Vastese;

**CHE**, con atto in data 03/04/2014, i suddetti Consorzi si sono fusi per unione nell'ARAP;

**CHE** dunque l'ARAP (in particolare, ex D.P.R. n.218/1978, Legge n.317/1991, L.R. n. 56/1994, L.R. n.23/2011 e s.m.i.) rappresenta l'Ente Pubblico Economico normalmente deputato e competente all'attuazione delle previsioni territoriali ed urbanistiche del **PRT dell'ASI Sangro** (approvato definitivamente con Delibera del Consiglio Regionale n.60/13 del 13/5/1997), mediante l'iniziativa pubblica dell'Ente stesso (per quanto attiene l'infrastrutturazione primaria dei lotti produttivi e le altre opere pubbliche previste da detto PRT negli agglomerati industriali) e l'iniziativa privata convenzionata delle Imprese assegnatarie dei lotti produttivi con l'ARAP medesima (per quanto concerne gli stabilimenti produttivi e le altre opere di pubblica utilità previste nei lotti stessi);

**CHE** (in particolare, ex D.P.R. n.218/1978, L.R. n.56/1994 e s.m.i.) le infrastrutture, gli stabilimenti produttivi-industriali e tutte le altre opere comunque occorrenti, negli agglomerati industriali di competenza dell'ARAP (ex Consorzi per lo sviluppo industriale), sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili;

**CHE** l'art.6 della L.R. n.7/2010 ha ribadito che l'ARAP (detti ex Consorzi) costituisce autorità espropriante per le suddette funzioni ed opere;

**RICHIAMATO**

**CHE** il vigente **PTCP della Provincia di Chieti** (approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.14 del 22/03/2002) ricomprende e fa salvo il suddetto PRT dell'ASI Sangro;